

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 13 luglio 2023

**15) RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)**

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. \* in materia di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio.

In particolare, l'Avv. \* richiede delucidazioni in ordine alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio che, pur essendosi cancellato volontariamente dall'elenco unico nazionale dopo l'intervenuto conferimento dell'incarico, abbia svolto, per l'appunto in veste di difensore d'ufficio, l'attività defensionale e richiesto la liquidazione del compenso per gli imputati irreperibili ex art. 117 d.P.R. n. 115/2002, già liquidata in udienza dal Giudice.

L'Avv. \*, quindi, chiede:

*“[...] se, nel caso di specie, l'avvocato può emettere fattura per liquidazione dei compensi, essendo stata nominata difensore dell'imputato prima di cancellarsi dalla lista”;*

- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa, Gallo e Di Giulio;  
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In merito al quesito formulato, appare utile una preliminare ricognizione della normativa in materia, prendendo le mosse dall'art. 97, comma 5, c.p.p., il quale prevede che *"Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo"*, nonchè dall'art. 31, disp. att., c.p.p. a mente del quale *"l'attività del difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita"*; viene in rilievo, poi, nella questione in esame, anche il disposto dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002 recante la rubrica *"Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile"* in forza del quale *"L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84"*.

Alla luce della normativa in materia, dianzi brevemente compendiata, sembra che l'aspetto meritevole di approfondimento sia rappresentato dalla particolare condizione del difensore che, nella questione in esame, risultava iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio al momento dell'incarico, ma non al momento dell'udienza di discussione alla quale lo stesso ha partecipato, portando a termine l'incarico e chiedendo la liquidazione del compenso prevista in caso di imputato irreperibile, già concessa dal Giudice.

Ebbene, con riguardo al profilo evidenziato, sembra venire in soccorso il nuovo regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio adottato da C.N.F. nella seduta amministrativa del 12.07.2019, in vigore dall'8.04.2020.

Invero, nel richiamato Regolamento, all'art. Art. 13, recante la rubrica "Doveri del difensore d'ufficio", comma 2, è espressamente previsto che "*L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato: [...]*

*g) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco unico nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza".*

La previsione in esame si pone in continuità con l'insegnamento giurisprudenziale in materia, in forza del quale è stato stabilito che "*la semplice cancellazione dall'elenco nazionale dei difensori di ufficio, previsto dall'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di rito e richiamato dall'articolo 97 c.p.p., comma 2, non impedisce l'esercizio dell'attività difensiva e non fa venir meno l'obbligo per il suddetto difensore di prestare il patrocinio, sancito dall'articolo 97 c.p.p., comma 5, che, va sottolineato, è posto a carico del difensore di ufficio in quanto tale (a prescindere, cioè, dall'iscrizione nel menzionato elenco nazionale) e grava su quest'ultimo sino a quando non venga sostituito per giustificato motivo.*

*L'iscrizione del difensore nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio, in altri termini, rappresenta semplicemente un presupposto di natura amministrativa, che serve ad orientare l'autorità giudiziaria nella scelta da operare quando deve nominare un difensore di ufficio, ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 3, ma non incide, come si è detto, sul complesso dei diritti e dei doveri che appartengono alla sfera processuale del suddetto difensore all'interno del nuovo codice di procedura penale, che, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all'esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 17.10.2003, n. 43623, rv. 227688) [Cass. Pen. Sez. 5, 7 febbraio 2018, n. 5816].*

Pertanto, alla luce di quanto sopra, va evidenziato come, per l'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, assuma rilievo l'avvenuto conferimento dell'incarico, dal quale consegue l'obbligo di portarlo a termine anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco unico nazionale.

Al contrario, la sostituzione, nel corso del giudizio, del difensore d'ufficio è legittima solo quando questi "*non si sia in concreto attivato, svolgendo una qualche incombenza difensiva (cfr. anche Sez. I, n. 19037 del 17/3/2005). In questo caso, infatti, non opera il principio della immutabilità della difesa sino alla eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria, ma viene ancor più assicurata una concreta difesa per gli atti processuali ancora da compiersi (Sez. 3, n. 25812 del 7/6/2005, Vitale, Rv. 231816)"* [Cass. Pen., Sez. 4, 12 gennaio 2018, n. 1245].

In ragione di quanto sopra, dal dovuto assolvimento dell'incarico da parte del difensore d'ufficio, a ciò tenuto, non può che conseguire la legittimità della richiesta di liquidazione del relativo compenso, ai sensi dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002, in caso di imputato irreperibile, correttamente liquidata

dal Giudice in udienza, per la quale l'Avvocato potrà successivamente emettere fattura.

Ciò detto circa il quesito formulato, corre, infine, l'obbligo di precisare che:

– fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione, caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e, dunque, non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica, che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine, vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa, né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina, né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIONIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Laura Di Tillio

*Il Presidente*  
F.to Avv. Federico Squarcechia